

Fatturazione 2013: i chiarimenti delle entrate fanno salva la progressione annuale delle fatture

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'Agazia delle Entrate ha fornito le attese **precisazioni in relazione alle nuove disposizioni in materia di fatturazione introdotte nel nostro ordinamento con la legge di stabilità per il 2013** (legge n. 228 del 24.12.2012). **Secondo quanto previsto da tale provvedimento**, infatti: i) viene definito il **nuovo contenuto della fattura**; ii) viene **stabilita l'adozione di un sistema di numerazione tale da garantire l'identificazione univoca della fattura**; iii) viene **stabilito l'obbligo di emissione anche in carenza di requisito territoriale**; iv) viene **fornita una nuova definizione di fattura elettronica**; v) viene definito il **momento di effettuazione delle operazioni intraUE e della loro fatturazione**; vi) **viene allargato il campo di applicazione della fattura semplificata**. Con particolare riguardo alla numerazione delle fatture è stato chiarito che **non ci sono limiti alle modalità di numerazione progressiva delle fatture emesse a partire dal primo giorno del nuovo anno, a condizione che sia garantita l'identificazione univoca delle stesse**. Nel dettaglio, viene chiarito che *"è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa"*. Alla luce di tale chiarimento, quindi, **i soggetti tenuti all'adempimento potranno utilizzare anche nel 2013 le modalità di numerazione delle fatture utilizzata nel 2012** (basata sulla progressione annuale), **o in alternativa qualsiasi modalità di fatturazione che permetta l'identificazione univoca dell'operazione** (ad esempio, numerazione progressiva senza azzeramento a inizio anno nuovo).

Premessa

Come abbiamo già fatto osservare in una nostra precedente informativa, Con la **legge di stabilità per il 2013 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di fatturazione**. La modifica normativa in **questione si è resa necessaria al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010**. La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali,

introduceva un **ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall'articolo 226 della citata direttiva.**

Con la risoluzione n. 1 del 10.01.2013 l'Agenzia delle Entrate ha **fornito istruzioni in relazione alla numerazione delle "nuove" fatture dal 2013:** l'introduzione di una **numerazione che preveda l'identificazione univoca delle fatture,** infatti, **faceva sorgere dubbi circa la possibilità di proseguire la numerazione delle fatture secondo le modalità in uso nel 2012, ovvero numerazione progressiva ed annuale** (l'azzeramento a inizio anno, infatti, non garantirebbe una numerazione univoca della fattura, o perlomeno la garantirebbe ma solo anno per anno).

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate si ispirano a criteri di semplificazione degli adempimenti fiscali e hanno riflessi positivi sul piano degli oneri amministrativi, non richiedendo l'adeguamento dei *software* gestionali alla nuova disciplina in materia di numerazione delle fatture.

I chiarimenti delle Entrate in materia di numerazione delle fatture

Secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 **dopo le modifiche della legge di stabilità per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco".**

Art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972

Fino al 31.12.2012	Dal 01.01.2013
La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare	La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... b) numero progressivo che la identifichi in <u>modo univoco</u>

OSSERVA

Nella nuova formulazione, l'articolo 21 non prevede più la numerazione "*in ordine progressivo per anno solare*" e, quindi,, è stato **chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.**

Il tenore della nuovo articolo 21 comma 2 ha fatto ritenere, in prima battuta, che **le modalità di numerazione progressiva/annuale adottate fino al 2012 non garantiscono l'univocità richiesta dalla nuova formulazione della disposizione:** la numerazione annuale, infatti, **potrebbe portare a confondere le fatture con numero identico emesse in anni diversi.**

Tanto premesso, l'Agenzia ha precisato che **è compatibile con l'identificazione univoca** prevista dalla formulazione attuale della norma **qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.**

Conseguentemente, **a decorrere dal 1° gennaio 2013:**

- può essere adottata una numerazione progressiva che, **partendo dal numero 1, prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può iniziare, quindi, dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012;**
- qualora risulti più agevole, **il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare**, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Concretamente è possibile **iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1**, senza alcun ulteriore elemento distintivo, **riprendendo da 1 la numerazione anche negli anni successivi** (modalità corrisponde a quanto applicato fino al 2012). Resta possibile **iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell'ambito di ciascun anno**, inserendo nel numero della fattura **l'anno di emissione** della stessa.

In altre parole, *è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma **qualsiasi** tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa'.*

Ciò significa che possono essere adottate fondamentalmente **due tipologie di numerazione progressiva.**

1. IPOTESI

Non si provvede all'azzeramento all'inizio di ciascun anno solare, iniziando il primo gennaio 2013 con il numero 1, ovvero proseguendo progressivamente la numerazione del 2012 per tutta la vita dell'impresa.

Esempio

Se l'ultima fattura del 2012 aveva il numero x , la prima fattura del 2013 può avere il numero $x+1$.

La numerazione progressiva senza azzeramento all'inizio di ciascun anno solare consentirà di procedere dal numero 1 – ovvero dal numero $x+1$ nel senso già precisato – fino all'infinito, senza necessità di specificazioni ulteriori (riferimento all'anno, a serie alfanumeriche eccetera), in quanto *“di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale”*.

2 IPOTESI

Si provvede all'azzeramento della numerazione progressiva all'inizio di ciascun anno solare, secondo una modalità del tutto analoga a quelle adottate in vigore dell'articolo 21 del Dpr 633/1972 ante modifiche. Pertanto, *“qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla **contestuale presenza nel documento della data** che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura”*.

Va rilevato che qualora il contribuente opti per il *“sistema di numerazione progressiva per anno solare”*, con **azzeramento all'inizio di ciascun anno**, il numero della prima fattura emessa in ciascun anno deve avere necessariamente il numero 1. Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull'avvenuta emissione, per quell'anno, di fatture con numeri inferiori. Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 11, resterebbe il dubbio che si tratti, in realtà, non della prima ma della undicesima fattura dell'anno.

Esempio

Prima fattura del 2013 ha il numero 1, la seconda il numero 2 e così via
Nel 2014 la prima fattura avrà il numero 1, la seconda il numero 2 e così via.

Esempio

Prima fattura del 2013 ha il numero 1/2013, la seconda il numero 2/2013 e così via

Nel 2014 la prima fattura avrà il numero 1/2014, la seconda il numero 2/2014 e così via.

Esempio

Prima fattura del 2013 ha il numero 2013/1, la seconda il numero 2013/2 e così via

Nel 2014 la prima fattura avrà il numero 2014/1, la seconda il numero 2014/2 e così via.

Va rilevato che qualora il contribuente opti per il "sistema di numerazione progressiva per anno solare", con **azzeramento all'inizio di ciascun anno**, il numero della prima fattura emessa in ciascun anno deve avere necessariamente il numero 1. Qualsiasi numero diverso da 1, infatti, genererebbe incertezze sull'avvenuta emissione, per quell'anno, di fatture con numeri inferiori. Ad esempio, se la prima fattura del 2013 avesse il numero 11, resterebbe il dubbio che si tratti, in realtà, non della prima ma della undicesima fattura dell'anno.

Registri sezionali

Per quanto riguarda la tenuta dei REGISTRI IVA SEZIONALI le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell'alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:

IPOTESE 1: proseguendo con la numerazione del 2012

Sezionale A: n.487/A, n.488/A

Sezionale B: n.721/B, n.722/B

IPOTESI 2: azzeramento

Sezionale A: n.1/2013/A, n.2/2013/A

Sezionale B: n.1/2013/B, n.2/2013/B

OPPURE

Sezionale A: n.1/A, n.2/A

Sezionale B: n.1/B, n.2/B

Cordiali Saluti
Studio Bombardieri